



REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell'Energia

Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – Servizio VIII

Il Responsabile del Servizio

**Visto** lo Statuto della Regione Siciliana.

**Visto** l'art. 34 della legge regionale 06.05.1981, n. 96.

**Visto** la Legge regionale SICILIA 03-07-2000, n. 14 "Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione siciliana. Attuazione della direttiva 94/22.CE".

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., e la l.r. n. 10/91 e ss.mm.ii. recanti disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

**Visto** il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni, reso applicabile nella Regione Siciliana con l'art. 36 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come integrato dall'art. 24 della legge regionale 19 marzo 2003, n. 7, in seguito denominato "Testo Unico".

**Visti** gli artt. 52 bis, 52 ter, 52 quater, e 52 quinquies e 52 sexes del D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, recante norme integrative del "Testo Unico – D.P.R. 327/2001".

**Visto** il Decreto Assessoriale D.A. n° 259 del 20 giugno 2011 con il quale l'Assessorato Industria della Regione Siciliana ha rilasciato la proroga della Concessione di coltivazione idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominata "Irminio" con contestuale programma di sviluppo.

**Visto** l'atto di adesione del 29 maggio 2012 di Irminio srl. al protocollo di legalità stipulato in data 23.05.2011 tra la Regione Siciliana, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di PP.UU., il Ministero dell'Interno, le Prefetture delle Province Siciliane e la Confindustria Sicilia.

**Vista** l'istanza IRM/14/879/AP prot. URIG n° 12290 del 27/03/2014, con la quale si richiede l'imposizione di servitù coattiva di passaggio ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. 14/2000 e del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., relativamente alla servitù di passaggio per la stradella esistente ricadente in C.da Buglia Sottana nelle particelle nn. 195 e 38 del foglio 237 NCT del Comune di Ragusa, indicate in colore azzurro nell'allegato piano particellare.

**Considerato** che l'opera di cui trattasi riveste carattere di particolare urgenza in quanto il mancato accesso alla particella 222 del foglio di mappa n° 237 del NCT di Ragusa, di proprietà della Irminio srl, mediante l'utilizzo della stradella gravante sulle particelle 195 e 38 dello stesso foglio di mappa, previa sistemazione, non permetterebbe di iniziare i lavori civili di approntamento postazione sonda per la perforazione dei pozzi Irminio 6, Irminio 7 e Irminio 8. Inoltre tale accesso permetterà di migliorare la flessibilità del sistema di viario, senza alcun impatto per l'ambiente circostante.

**Considerato** che ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 3 luglio 2000, n. 14, entro il perimetro della concessione tutte le opere necessarie per il migliore sviluppo e valorizzazione del giacimento nonché per la conduzione e la sicurezza dell'attività estrattiva, previste nel programma dei lavori, sono considerate di pubblica utilità indifferibili ed urgenti;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 22 del Testo Unico, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, il decreto definitivo d'asservimento può essere emanato ed eseguito sulla base della determinazione dell'indennità di servitù, senza particolari indagini o formalità.

**Rilevata** la regolarità della procedura.

## DECRETA

**Art. 1** – E' disposta a favore della Irminio srl, cod. fisc. 03922140821 con sede legale in Via Principe di Villafranca, 50, 90139 Palermo, iscritta al Registro delle imprese di Palermo, R.E.A. n° 160160, ai sensi del D.P.R. n.327 e ss.mm.ii., l'imposizione di una servitù coattiva di passaggio per la stradella ricadente in C.da Buglia Sottana nelle particelle nn. 195 e 38 del foglio n° 237 NCT del Comune di Ragusa, meglio evidenziate nell'allegato piano particellare con colore azzurro, di proprietà delle ditte di cui all'annesso elenco.

**Art. 2** - L'asservimento, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte della Irminio srl gli adempimenti di cui ai successivi artt. 5 e 6, prevede quanto segue:

- a) - la sistemazione del tracciato esistente, su cui ricade l'attuale stradella;
- b) - l'allargamento della sede viaria esistente;
- c) - la recinzione lungo i margini stradali, con apposita rete metallica, per evitare l'accesso a persone estranee e/o animali; saranno installati inoltre cartelli segnalatori nonché opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- d) - la facoltà di Irminio srl ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori;
- e) - l'inalterabilità delle opere sussidiarie necessarie di cui al precedente punto c) e la loro proprietà in capo alla Irminio srl che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- f) - il diritto della Irminio srl al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
- g) - il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- h) - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

**Art. 3** – Le indennità provvisorie, per l'asservimento e l'occupazione temporanea enunciate nel precedente art.1, da corrispondere agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'art. 22 e conformemente all'art.44 ed all'art.52 octies del Testo Unico, nella misura stabilita nell'elenco allegato al presente decreto.

**Art. 4** – Il presente provvedimento, per quanto necessario, sarà registrato e trascritto senza indugio, a cura e spese di Irminio srl, presso i competenti uffici e sarà inoltre pubblicato dalla stessa Società, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

**Art. 5** - Irminio srl. provvederà alla notifica del presente decreto alle ditte proprietarie, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei beni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

**Art. 6** – Gli incaricati dalla Irminio srl, provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni compilandone lo stato di consistenza anche in assenza dei proprietari invitati, in quest'ultimo caso con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti della Irminio srl.

**Art. 7** - La Ditta proprietaria dei terreni asserviti, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, può comunicare a questa Amministrazione (Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio 8° - Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - Via Ugo La Malfa n. 101 - 90146 Palermo) e per conoscenza alla Irminio srl. (Via Principe di Villafranca, 50 - 90139 Palermo), con dichiarazione irrevocabile, l'accettazione delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno; l'Amministrazione imporrà alla Irminio srl di provvedere al pagamento delle stesse nel termine di 60 giorni. Decorso tale termine alla Ditta proprietaria saranno dovuti gli interessi legali.

**Art. 8-** Decorsi 30 giorni dall'immissione in possesso, in caso di rifiuto o silenzio, le indennità provvisorie di asservimento e occupazione temporanea saranno invece depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione alla Irminio srl.

Entro lo stesso termine stabilito per l'accettazione, il proprietario che non condivide l'indennità provvisoria di servitù proposta con il presente atto può:

- a) produrre a questa Amministrazione istanza per la nomina di tecnici, ai sensi dell'art. 21 e 22 del

Unico, designandone uno di sua fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto eventualmente nominato dal Presidente del Tribunale Civile, determinino l'indennità definitiva di servitù;

- b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso questa Amministrazione provvederà a determinare l'indennità definitiva di servitù tramite la Commissione Provinciale competente.

In caso di non condivisione della determinazione dell'indennità definitiva, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'art. 54 del Testo Unico.

**Art. 9** – Al fine di ottenere la servitù coattiva di passaggio, sulle aree evidenziate in colore azzurro nel piano particellare allegato, si autorizza la Irminio srl a procedere all'occupazione degli immobili, di cui al precedente art. 1, per un periodo di mesi dodici a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree.

**Art. 10** – Per lo stesso periodo di mesi dodici sarà dovuta alla ditta proprietaria degli immobili da occupare descritti all'art.1 la relativa indennità riportata nel corrispondente elenco di cui al piano particellare allegato.

**Art. 11** - Qualora il proprietario dei terreni da occupare non condivida la relativa proposta di indennità, entro i trenta giorni successivi all'immissione in possesso potrà avanzare istanza a questa Amministrazione per la definitiva determinazione dell'indennità di occupazione che sarà stabilita tramite la Commissione Provinciale competente; contro quest'ultima determinazione il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima nei termini e con le modalità dell'art. 54 del Testo Unico.

**Art. 12** – Avverso il presente decreto è ammesso ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia entro il termine di 30 giorni oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo.


**Art. 13** - Restano confermate a carico della Società tutte le clausole, condizioni e prescrizioni stabilite e contenute nel provvedimento soprarichiamato, nonché l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, che qui si intendono integralmente richiamate.

**Art. 14** – Il Prefetto della Provincia di Ragusa è incaricato, su richiesta della Irminio srl, di dare esecuzione al presente provvedimento, anche con l'intervento delle forze pubbliche, ove occorra.

Palermo, li 13 lug, 2015

IL DIRIGENTE DELLA U.O.B. 8/3

(Dott. Ing. Leonardo Davi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIII

(Dott. Ing. Salvatore Giorlando)

